



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, l'articolo 215, comma 1, ai sensi del quale “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria”;

VISTO l'Allegato V.2 al citato Codice dei contratti pubblici, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale “Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.”;
- l'articolo 1, comma 2, primo periodo, ai sensi del quale “I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.”;
- l'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, ai sensi dei quali “Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma”;
- l'articolo 2, comma 1, primo periodo, ai sensi del quale “Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.”, e sono individuati, alle lettere da a) a f) i requisiti di comprovazione dell'esperienza e della qualificazione;
- l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale “In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, lettera m), ai sensi della quale la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici svolge, tra le altre, le funzioni di competenza del Ministero nell’attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATA la necessità di definire le linee di indirizzo volte ad assicurare la trasparenza e la celerità della procedura di nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico, nei casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e il rispetto del principio di rotazione e di individuare direttamente il componente o il presidente in seno al Collegio da uno o più elenchi, suddivisi per categorie professionali;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di istituire un Elenco aperto, non costituente in alcun modo espressione di attività selettiva o di graduazione degli iscritti, dei soggetti qualificati a ricoprire il ruolo di componente o di presidente di collegio consultivo tecnico in tutti i casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo che la domanda d’iscrizione nello stesso sia soggetta a onere di rinnovazione periodica.

RITENUTA, altresì, l’opportunità di consentire l’utilizzo del suddetto elenco anche nelle ipotesi di costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico.

EMANA la seguente

DIRETTIVA

1. CONTENUTO

I contenuti della presente Direttiva tengono conto delle disposizioni vigenti, richiamate in premessa, relative all’istituto del Collegio consultivo tecnico (di seguito “CCT”) disciplinato dal vigente Codice dei contratti pubblici.

La presente direttiva costituisce atto di indirizzo per tutti i Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito “Ministero”) e, in particolare, per la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici (di seguito “Direzione”), alla quale il regolamento di organizzazione del Ministero attribuisce compiti di attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

2. INDICAZIONI OPERATIVE

L’articolo 1 dell’allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici prevede due ipotesi nelle quali il Ministero provvede alla designazione o alla nomina di un componente del CCT. La prima ipotesi riguarda il caso in cui le parti, ossia la stazione appaltante o concessionario e l’operatore economico, non trovino un accordo in ordine alla nomina del presidente del CCT entro il termine di legge. La seconda ipotesi si riferisce ai casi in cui il medesimo Ministero partecipa al finanziamento della spesa relativa all’opera da realizzare ovvero svolge il ruolo di concedente.

L’articolo 2 del predetto allegato V.2 elenca i requisiti di esperienza e qualificazione che i soggetti devono possedere per poter essere nominati membri del CCT.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Al fine di dare seguito a quanto prescritto e di codificare un procedimento di designazione o nomina dei membri del CCT da parte del Ministero, quanto più standardizzato e trasparente possibile, è opportuno procedere, innanzitutto, all'istituzione di un Elenco informatico dei soggetti abilitati a ricoprire l'incarico di membro del CCT. L'Elenco è istituito e curato dalla Direzione, con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione del Ministero per gli aspetti strettamente operativi di creazione della piattaforma informatica.

Considerati i diversi requisiti prescritti dal richiamato allegato V.2 per il ruolo di componente e di presidente del CCT, l'Elenco dovrà essere organizzato in due distinte sezioni, nelle quali ciascun soggetto potenzialmente interessato potrà, in forma univoca e attraverso i moderni strumenti di identificazione digitale, iscriversi e garantire l'aggiornamento del proprio profilo.

Con riferimento al procedimento di designazione o nomina, la Direzione è l'unico organo abilitato a ricevere e gestire le istanze da parte delle stazioni appaltanti o dei concessionari ovvero, in caso di inerzia, degli operatori economici privati.

Il Direttore generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici provvederà, con sollecitudine sentiti i Capi dipartimento e informato il Gabinetto del Ministro, alla formulazione di una proposta di designazione o di nomina in un termine sufficientemente breve dal ricevimento della richiesta. La formulazione della proposta deve avvenire valutando l'esperienza maturata e la particolare competenza nei settori rilevanti, in relazione alla tipologia e alla complessità dell'opera o del servizio, nonché al valore economico del contratto, fatta salva la necessità di garantire il principio di rotazione, l'attribuzione degli incarichi di componente e di presidente, nonché l'applicazione dei limiti di legge. A tal fine il Direttore generale si avvale dei dati di monitoraggio contenuti nella Piattaforma dell'Osservatorio dei collegi consultivi tecnici.

È necessario che l'intera attività sia strutturata in maniera tale da non costituire in alcun modo l'avvio di una fase di selezione individuale o comparativa. In particolare, l'attività di raccolta delle iscrizioni non deve dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria né costituire impegno o promessa di incarico. Gli iscritti nell'Elenco, pertanto, non debbono vantare alcun diritto soggettivo, interesse legittimo, legittima aspettativa, o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del Ministero.

La Direzione deve prevedere adeguati ed efficaci strumenti di comunicazione, monitoraggio e trasparenza, sia nei riguardi dei destinatari dei provvedimenti di nomina o designazione, sia nei riguardi di ogni altro soggetto potenzialmente interessato.

La Direzione deve, altresì, assicurare che la gestione dell'Elenco tenga conto della disciplina di settore al fine dell'applicazione delle disposizioni volte ad assicurare la conformità alle stesse dell'operato del CCT, in particolare con riferimento alle regole dirette ad assicurare il rispetto della tempistica di legge per l'adozione delle determinazioni.

Occorre, infine, prevedere che l'Elenco possa essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei CCT.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i Dipartimenti e le Direzioni generali del Ministero e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché l'Ufficio di Gabinetto, provvedono all'attuazione della presente direttiva con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

La presente Direttiva è trasmessa agli Organi di controllo e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO

Sen. Matteo Salvini